

DISCIPLINARE DI GARA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Premesse

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto la prestazione della copertura assicurativa di Responsabilità Civile per perdite patrimoniali della Pubblica Amministrazione.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre del Direttore dell'Area Patrimonio e Servizi Economici n. 2001/2015 del 12/05/2015, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 54, comma 2, e 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii. (nel prosieguo, Codice).

Il luogo del servizio è Roma.

CIG 620055188C.

Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Alessia Caprari – Area Patrimonio e Servizi Economici – P.le Aldo Moro n. 5 – 00185 Roma –, tel. 0649910364, indirizzo mail alessia.caprari@uniroma1.it.

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Capitolato RC Patrimoniale;
3. Disciplinare di gara (il presente documento);
4. Situazione sinistri periodo 31/07/2012 – 31/01/2015;
5. Modulistica per la partecipazione alla gara e per la formulazione dell'offerta costituita da:
 - Fac-simile della domanda e delle dichiarazioni;
 - Modulo offerta tecnica;
 - Schema di offerta economica;
6. Patto di Integrità.

1. Prestazioni oggetto dell'appalto, importo a base di gara e modalità di esecuzione

- 1.1. L'appalto si compone della seguente prestazione: copertura assicurativa Responsabilità Civile per perdite patrimoniali della Pubblica Amministrazione. CPV 66515410-0.
- 1.2. Il contratto assicurativo avrà la durata di 29 (ventinove) mesi a partire dalle ore 24.00 del 31/07/2015 fino alle ore 24.00 del 31/12/2017.
- 1.3. L'importo complessivo dell'appalto è stato determinato in Euro 314.166,66 (euro trecentoquattordicimilacentosessantasei/66), per un importo annuo di Euro 130.000,00. L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero.
- 1.4. L'appalto è finanziato con fondi del bilancio universitario.
- 1.5. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
- 1.6. Ai sensi dell'art. 69 del Codice la gestione dei servizi oggetto del presente appalto è affidata alla Società AON SPA in qualità di broker, ai sensi degli art. 108 e seguenti del d.lgs. n. 209/2005, come specificato nell'art. 16A del Capitolato RC Patrimoniale. La remunerazione del Broker è a carico della società aggiudicataria nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 10%.

2. Soggetti ammessi alla gara

- 2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
 - 2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice;
 - 2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorzarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice o imprese partecipanti in coassicurazione;
 - 2.1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
- 2.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.

3. Condizioni di partecipazione

- 3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
 - 3.1.1. le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater), del Codice;

3.1.2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

3.1.3. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete) o in coassicurazione.

3.4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili).

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-*bis* del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-*bis*.

5. Presa visione della documentazione di gara

5.1. La documentazione di gara sopra elencata è disponibile sul sito internet: <http://www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara>.

6. Chiarimenti

6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica: gare.appalti@uniroma1.it, indicando il seguente oggetto: "Procedura aperta – affidamento del servizio di assicurazione della Responsabilità Civile patrimoniale della Pubblica Amministrazione". Qualora non fosse possibile inviare tali richieste per via telematica, le stesse potranno essere inoltrate al numero di fax 06-49910139. In caso di guasto, il numero fax potrà essere richiesto esclusivamente al numero di telefono: 06-49910912. I quesiti scritti dovranno essere inoltrati almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione

delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

- 6.2.** Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 6.3.** Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet: <http://www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara>.

7. Modalità di presentazione della documentazione

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. **La mancanza del documento di riconoscimento del sottoscrittore comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria di cui al successivo punto 7.7., nonché l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione non superiore a dieci giorni. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.**
- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura. **La mancanza della procura notarile comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria di cui al successivo punto 7.7., nonché l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione non superiore a dieci giorni. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.**
- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, coassicurati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.

- 7.4.** Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 7.5.** La domanda e le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli disponibili all'indirizzo internet: <http://www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara>.
- 7.6.** Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 46 del Codice.
- 7.7.** Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 46 comma 1 e comma 1-ter del Codice (introdotto dall'art. 39, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114), **costituisce causa di esclusione**. La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-bis, del Codice è fissata in euro **314,16** (trecentoquattordici/16). Detto importo sarà garantito dalla cauzione provvisoria. In caso di mancata integrazione dipendente da una carenza di uno o più requisiti, di cui all'art. 38 co. 1 del Codice, si procederà all'incameramento di detta cauzione. Non si procederà all'incameramento della stessa nel caso in cui il concorrente decida di non avvalersi del soccorso istruttorio, ancorché in possesso dei requisiti sopradetti.
- 7.8.** Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

8. Comunicazioni

- 8.1.** Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dagli stessi, ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice. Ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 8.2.** In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o partecipazione in coassicurazione, la comunicazione recapitata al mandatario/delegatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati, consorziati o partecipanti in coassicurazione.
- 8.3.** In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. Subappalto

9.1. Non è ammesso il subappalto.

10. Ulteriori disposizioni

10.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.

10.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

10.3. L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

10.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni, che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

10.6. In caso di offerte con pari punteggio complessivo si procederà ad aggiudicare la gara al concorrente con il miglior punteggio per l'offerta tecnica. In caso di parità anche nel punteggio tecnico, la gara sarà aggiudicata tramite sorteggio.

10.7. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso di esito sui quotidiani sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

10.8. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 140 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

11. Cauzioni e garanzie richieste

11.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 75 del Codice, pari a € 6.283,33 (*seimiladuecentoottantatre/33*), *2% dell'importo complessivo dell'appalto* e costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante con le modalità che saranno comunicate in caso di espressa richiesta; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. in contanti, con versamento da effettuarsi sul conto corrente bancario n. 000400014148, intestato a Università degli Studi di Roma "La Sapienza", presso Unicredit – Banca di Roma – Agenzia 153 – P.le Aldo Moro, 5 00185

Roma, IBAN coordinate bancarie internazionali: IT 71 I 02008 05227 000400014148;

c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

11.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

11.3.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo secondo lo schema - tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, e dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice;

11.3.2. essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

11.3.3. riportare l'autentica notarile della sottoscrizione da cui risulti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

OPPURE

essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

11.3.4. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per il numero di giorni che verrà indicato, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

11.3.5. avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

11.3.6. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE o ad imprese partecipanti in coassicurazione, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE o che partecipano in coassicurazione;

11.3.7. prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 113 del Codice e 123 del Regolamento.

11.4. Le seguenti ipotesi:

- mancata presentazione della cauzione provvisoria;
- cauzione priva di tutte le clausole previste al co. 4 dell'art. 75 del Codice;
- cauzione di importo dimezzato in assenza di dichiarazione o documentazione attestante il sistema di qualità aziendale;
- cauzione di importo deficitario;
- cauzione sprovvista dell'indicazione del/i soggetto/i Contraente; nel caso di RTI, di consorzio ordinario di concorrenti, aggregazione di rete, GEIE non ancora costituiti o di imprese partecipanti in coassicurazione per cui la delega non sia stata ancora conferita, cauzione priva dell'indicazione di tutte le Imprese associate o di ciascun concorrente partecipante alla coassicurazione;
- cauzione prestata con validità inferiore a 180 giorni;
- cauzione priva dell'impegno a rinnovare la garanzia;
- cauzione priva della sottoscrizione del garante;
- cauzione con sottoscrizione priva dell'autentica notarile o della dichiarazione sostitutiva circa il potere di impegnare la Società fideiussore;
- cauzione sprovvista dell'impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva in caso di aggiudicazione dell'offerente

comporteranno, per il concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria sopra indicata (punto 7.7.), nonché l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

In caso di mancata presentazione della cauzione provvisoria, il concorrente, in sede di regolarizzazione, dovrà presentare, entro il termine perentorio assegnato, la cauzione emessa in data antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

La cauzione, prestata con modalità non consentite, comporterà l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Nel caso di parziale escussione della cauzione, per il pagamento della sanzione di cui al punto 7.7., qualora il concorrente opti per tale modalità di corresponsione in luogo del pagamento diretto, vi è l'obbligo per il concorrente di **reintegrare la cauzione stessa, pena l'esclusione dalla gara.**

11.5. Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del

contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, sarà comunicato lo svincolo della garanzia, contestualmente all'avvenuta aggiudicazione definitiva, senza la restituzione materiale del documento di cauzione.

11.6. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento.

11.7. L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento (Euro 3.141,67) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.

11.8. Si precisa che:

a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, o GEIE o in coassicurazione il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese partecipanti siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

12. Pagamento in favore dell'Autorità

12.1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € 35,00 (*trentacinque*) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità del 9 dicembre 2014. **La mancata produzione, nella documentazione di gara, della ricevuta di versamento, comporterà per il concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento, in favore dell'Amministrazione, della sanzione pecuniaria sopra indicata, nonché l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.**

13. Requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

13.1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

13.1.1. iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.

13.1.2. Abilitazione all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia a norma di legge.

13.1.3. Realizzazione, nel triennio 2011-2012-2013, di una raccolta premi nel settore "ramo danni", per un importo complessivo pari ad almeno € 10.000.000,00.

13.1.4. Stipula, nel triennio 2011-2012-2013, con Enti Pubblici o Enti di Diritto Privato, di almeno due contratti aventi ad oggetto il servizio dell'appalto.

13.2. In attuazione di quanto disposto dall'art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato, aggregato in rete, ai sensi dell'art. 34 del Codice, o partecipante in coassicurazione può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

13.3. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

13.4. Per i requisiti di cui ai paragrafi 13.1.1. e 13.1.2. relativi all'iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura ed all'abilitazione all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia a norma di legge, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE o di partecipazione in coassicurazione gli stessi devono essere posseduti da ciascuna delle imprese partecipanti.

13.5. Il requisito relativo alla raccolta premi nel settore "ramo danni", di cui al precedente paragrafo 13.1.3., deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE, partecipanti in coassicurazione o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio, aggregazione di imprese di rete o GEIE, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria con una quota minima del 60% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna con una misura minima del 10%. In caso di coassicurazione il requisito deve essere posseduto interamente da ogni coassicuratore.

13.6. Il requisito relativo alla stipula di almeno due contratti aventi ad oggetto il servizio dell'appalto, di cui al precedente paragrafo 13.1.4., deve essere posseduto in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio, aggregazione di imprese di rete, coassicurazione o GEIE dall'impresa mandataria/delegataria.

13.7. Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui al precedente paragrafo 13.1, ai sensi dell'art. 35 del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio, ad eccezione di quelli di cui ai punti 13.1.1. e 13.1.2. che devono essere posseduti dai consorziati esecutori.

13.8. Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) (consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente paragrafo 13.1 devono essere posseduti direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell'art. 277 del Regolamento. I requisiti di cui ai punti 13.1.1. e 13.1.2. devono essere posseduti dai singoli consorziati esecutori.

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

- 14.1.** Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, entro il termine perentorio (data e ora) e all'indirizzo stabilito nel bando di gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure a mezzo agenzia di recapito. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
- 14.2.** È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, sempre entro il termine perentorio sopra detto (data e ora), presso ARAI – Servizio Smistamento – Palazzo del Rettorato ingresso CIAO - Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma (apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 11.00 e dalle 14.30 alle 15.30 – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00). Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
- 14.3.** Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni*] e riportare, **pena l'esclusione**, la dicitura "Procedura Aperta – copertura assicurativa Responsabilità Civile patrimoniale della Pubblica Amministrazione – CIG 620055188C". Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, imprese partecipanti in coassicurazione) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
- 14.4.** Il plico, **a pena di esclusione**, deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:
- 14.4.1. "A - Documentazione amministrativa";
 - 14.4.2. "B - Offerta tecnica";
 - 14.4.3. "C - Offerta economica".

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione**.

- 14.5. Verranno escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

15. Criterio di aggiudicazione

- 15.1.** L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del Codice.
- 15.2** L'aggiudicazione avverrà con riferimento all'offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

16. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

16.1. domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che:

- 16.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti o di partecipazione in coassicurazione o GEIE, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o che parteciperanno in coassicurazione;
- 16.1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della domanda di partecipazione comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento, in favore dell'Amministrazione della sanzione pecuniaria sopra indicata (punto 7.7.), nonché l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione.

L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

16.2. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta:

- a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), *m-bis*), *m-ter*), del Codice, con l'indicazione delle eventuali sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., specificando le sentenze e i decreti penali per i quali abbia beneficiato della non menzione, fatte salve, esclusivamente, le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate, quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;

(in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

- b) di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [*inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...*]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti da b.1 a b.4;

(Oppure)

- b) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ... [..... del.....] ... : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
 - b.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
 - b.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - b.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:

- 1) attesta, in capo all'impresa ausiliaria, l'iscrizione alla Camera di Commercio, come da paragrafo 16.3. lett. a., b., c., il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - 2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- b.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
- c) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011;
 - d) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'Amministrazione, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
 - e) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera *m-quater*), e comma 2 dell'art. 38 del Codice, **indicando espressamente l'alternativa:**
 - i) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(Oppure)

 - ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(Oppure)

 - iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Si precisa che:

1. le attestazioni di cui al presente paragrafo 16.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, partecipazione in coassicurazione e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. le attestazioni di cui al presente paragrafo 16.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, ad eccezione della lettera e);
3. le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed *m-ter*), devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. Nel caso di società con tre soci le suddette attestazioni devono essere rese dal socio in possesso del 50% della partecipazione azionaria, qualora presente. **In alternativa** dette attestazioni devono essere rese dal legale rappresentante o suo procuratore, con l'indicazione analitica e nominativa dei soggetti citati.

Qualora detti soggetti siano identificabili mediante accesso a banche dati ufficiali o registri pubblici, sarà considerata esaustiva, senza necessità di regolarizzazione né applicazione di sanzione, la dichiarazione resa dal legale rappresentante o suo procuratore, riferita genericamente a tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza.

4. l'attestazione del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice, cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. Nel caso di società con tre soci le suddette attestazioni devono essere rese dal socio in possesso del 50% della partecipazione azionaria, qualora presente. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda, nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva, ai

sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata.

5. Le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed *m-ter*), devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle attestazioni di cui al presente paragrafo 16.2, ad eccezione delle ipotesi di seguito previste, comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento, in favore dell'Amministrazione della sanzione pecuniaria sopra indicata (punto 7.7.), nonché l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

La mancanza e l'incompletezza delle indicazioni del Tribunale competente o degli estremi del Decreto del Tribunale di cui al paragrafo 16.2. lett. b) comporterà la sola assegnazione di un termine per la regolarizzazione. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

La mancanza della dichiarazione di cui al paragrafo 16.2. lett. b.2. comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara; l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della stessa dichiarazione comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento, in favore dell'Amministrazione della sanzione pecuniaria sopra indicata (punto 7.7.), nonché l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Il mancato depennamento, nel modulo fornito dall'Amministrazione, di due delle tre alternative di cui al paragrafo 16.2. lett. e) comporterà l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

16.3. dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il concorrente:

- a. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (*numero e data*), la durata, la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (*numero e data*), della classificazione e la forma giuridica;
- b. indica i dati identificativi (*nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica*) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita

semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;

- c. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, **ovvero** indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- d. attesta il possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia a norma di legge, con l'indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione;
- e. attesta di aver realizzato, nel triennio 2011-2012-2013, una raccolta premi nel settore "ramo danni", per un importo complessivo pari ad almeno € 10.000.000,00;
- f. attesta di aver stipulato, nel triennio 2011-2012-2013, con Enti Pubblici o Enti di Diritto Privato, almeno due contratti aventi ad oggetto il servizio dell'appalto.

Le attestazioni di cui al presente paragrafo 16.3 lett. a., b., c., d. devono essere rese, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. Nel caso di avvalimento, l'Impresa ausiliaria deve rendere le attestazione con riferimento alle sole lett. a., b., c..

Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, da imprese partecipanti in coassicurazione, devono essere prodotte le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.

Nel caso di mancanza, incompletezza o irregolarità delle attestazioni di cui al paragrafo 16.3. lett. a., b. e c., l'Amministrazione non ne richiederà la regolarizzazione né applicherà alcuna sanzione.

La mancanza, l'incompletezza o l'irregolarità delle attestazioni di cui al paragrafo 16.3. lett. d., e. ed f., comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento, in favore dell'Amministrazione della sanzione pecuniaria sopra indicata (punto 7.7.), nonché l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

16.4. In caso di **avvalimento** il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - 1) indica i dati di cui al precedente paragrafo 16.3. lett. a., b., c..
 - 2) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria stessa, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, (con le prescrizioni di cui ai punti 3., 4. e 5. del precedente paragrafo 16.2.), l'inesistenza di una delle cause di divieto,

decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

- 3) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 4) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;
- d. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

La mancanza della dichiarazione di cui al paragrafo 16.4. lett. a. comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara costituendo un requisito di partecipazione; l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della stessa dichiarazione comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento, in favore dell'Amministrazione della sanzione pecuniaria sopra indicata (punto 7.7.), nonché l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale anche di una sola delle altre attestazioni, o del documento (lett. d.) di cui al presente paragrafo 16.4., ad eccezione della dichiarazione di cui al punto 1), comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento, in favore dell'Amministrazione della sanzione pecuniaria sopra indicata (punto 7.7.), nonché l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

16.5. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP.

16.6. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. e ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - c) di giudicare il premio formulato remunerativo e tale da consentire l'offerta formulata.
2. accetta le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nel paragrafo 1.6 del presente disciplinare e nell'art. 16.A del Capitolato RC Patrimoniale "Clausola Broker".
 3. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara.

La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale anche di una sola delle attestazioni di cui al paragrafo 16.6. comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento, in favore dell'Amministrazione della sanzione pecuniaria sopra indicata (punto 7.7.), nonché l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

16.7. Dichiarazione con la quale il concorrente:

- a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- b. indica le posizioni INPS e INAIL;
- c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- d. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 – la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(Oppure)

non autorizza l'accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Nel caso di mancanza, incompletezza o irregolarità dell'attestazione di cui al paragrafo 16.7., lett. c. l'Amministrazione assegnerà un termine per la regolarizzazione. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Nel caso di mancanza, incompletezza o irregolarità delle attestazioni di cui al paragrafo 16.7., lett. a., b. e d., l'Amministrazione non ne richiederà la regolarizzazione né applicherà alcuna sanzione.

- 16.8. Cauzione provvisoria**, come da paragrafo 11.
- 16.9. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del co. 7 dell'art. 75 del Codice:** dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

(Oppure)

copia conforme della suddetta certificazione.

- 16.10. Ricevuta di pagamento** del contributo a favore dell'Autorità, come da paragrafo 12.
- 16.11. Patto di Integrità**, sottoscritto secondo il modello incluso nella documentazione di gara, sottoscritto ai sensi dell'art. 1 co. 17 legge 190/12.

In caso di raggruppamenti, di consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di rete, GEIE non costituiti o di imprese partecipanti in coassicurazione, il Patto deve essere sottoscritto da tutti i rappresentanti legali delle Imprese partecipanti agli stessi.

La mancata presentazione e/o sottoscrizione del Patto comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria sopra indicata (punto 7.7.), nonché l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- 16.12.** Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- 16.13.** Dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti o per imprese partecipanti in coassicurazione, in presenza di delega già conferita:

- 16.14.** Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza o delega, conferito/a alla mandataria/delegataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario/delegatario e delle quote di partecipazione al rischio che verranno assunte dai concorrenti riuniti (per i raggruppamenti la mandataria deve avere una quota pari ad almeno il 60% e le singole mandanti almeno il 10%; per le imprese partecipanti in coassicurazione, la delegataria deve avere una quota pari ad almeno il 60% e le singole deleganti almeno il 20%).

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- 16.15.** Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- 16.16.** Dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 37, co. 4, del Codice, le quote di partecipazione al rischio dei singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

16.17. Dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- c. le quote di partecipazione al rischio dei singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 37, co. 4, del Codice.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

16.18. Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

16.19. Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

16.20. Dichiarazione che indichi le quote di partecipazione al rischio dei singoli operatori economici aggregati in rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

16.21. Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione al rischio dei singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

16.22. Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione al rischio dei singoli operatori economici aggregati in rete.

(o, in alternativa)

16.23. Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. le quote di partecipazione al rischio dei singoli operatori economici aggregati in rete.

Nel caso di partecipazione in coassicurazione:

16.24. Dichiarazione resa da ciascuna Impresa partecipante alla coassicurazione, attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferita apposita delega (qualora già non conferita);
- b. la quota di partecipazione al rischio di ciascuna Impresa che per la delegataria non potrà essere inferiore al 60% e per ciascuna coassicuratrice al 20%.

La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale di quanto richiesto ai paragrafi da 16.12. a 16.24. comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento, in favore dell'Amministrazione della sanzione pecuniaria sopra indicata (punto 7.7.), nonché l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

17. Contenuto della Busta "B – Offerta tecnica"

17.1. Nella busta "B – Offerta tecnica" deve essere contenuto, **a pena di esclusione**, il documento di seguito descritto:

- 17.1.1. **Modulo offerta tecnica**, debitamente compilato dal concorrente, contenente i seguenti elementi:
 - A – Frequenza della reportistica sinistri infra-annuale, fermo quanto già stabilito all'art. 14 – Statistica Sinistri del Capitolato RC Patrimoniale;
 - B - Diminuzione del livello di Franchigia per sinistro rispetto al livello massimo di € 2.500,00;

C - Incremento degli anni di garanzia postuma rispetto al minimo indicato sulla scheda di copertura (5 anni) e nell'art. A.2.2 del Capitolato RC Patrimoniale.

17.2. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

17.3. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1.

La mancanza della sottoscrizione della suddetta documentazione comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento, in favore dell'Amministrazione, della sanzione pecuniaria sopra indicata (punto 7.7.), nonché l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

18. Contenuto della busta "C – Offerta economica"

18.1. Nella busta "C – Offerta economica" deve essere contenuto, **a pena di esclusione**, lo Schema di offerta economica debitamente compilato in ogni parte dal concorrente con l'indicazione dei seguenti dati:

- percentuale di ribasso sul premio lordo complessivo a base d'asta;
- premio lordo di quotazione complessivo, espresso sia in cifre che in lettere, comprensivo di imposte;
- premio annuo lordo di quotazione, espresso sia in cifre che in lettere, comprensivo di imposte;
- tassi lordi e premi lordi minimi, nei termini richiesti nello Schema di offerta.

18.2. Lo Schema di offerta economica deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, lo Schema dovrà essere sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al paragrafo 16.1..

La mancanza della sottoscrizione dello Schema di offerta economica comporterà, per il concorrente che vi ha dato causa, l'obbligo di pagamento, in favore dell'Amministrazione, della sanzione pecuniaria sopra indicata (punto 7.7.), nonché l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione. L'inutile decorso del termine assegnato determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara.

19. Procedura di aggiudicazione

19.1. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà all'offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una Commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 84 del Codice.

L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata dalla Commissione giudicatrice sulla base di apposita graduatoria, determinata a seguito di valutazione di quanto offerto dai concorrenti, secondo gli elementi e i parametri di punteggio descritti nel presente paragrafo.

Suddivisione del punteggio

Il punteggio globale massimo, attribuito per la valutazione delle offerte, è pari a 100 ed è suddiviso fra l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica come da tabella seguente.

Offerta Tecnica	max punti 70/100
Offerta Economica	max punti 30/100
Totale >	max punti 100

Elementi e sub-punteggi per l'Offerta Tecnica

Di seguito sono esplicitati i singoli elementi di valutazione dell'Offerta Tecnica e i relativi sub-punteggi, nonché indicazioni sui relativi criteri motivazionali.

Elementi di valutazione	Indicazioni	Sub-punteggio max
A. Reportistica sinistri infra-annuale	<ul style="list-style-type: none">- al concorrente che prevede in fase di offerta una reportistica semestrale: 5 punti- al concorrente che prevede in fase di offerta una reportistica trimestrale: 10 punti- al concorrente che non prevede in fase di offerta alcuna reportistica infra-annuale: 0 punti	10
B. Diminuzione del livello di Franchigia per sinistro rispetto al massimo di Euro 2.500,00	Franchigia: Euro 0 = 50 punti Franchigia: > Euro 0 fino a Euro 1000 = 30 punti Franchigia: > Euro 1000 fino a Euro 1500 = 20 punti Franchigia: > Euro 1500 fino a Euro 2000 = 10 punti Franchigia: > Euro 2000 fino a Euro 2500 = 0 punti	50

Elementi di valutazione	Indicazioni	Sub-punteggio max
C. Incremento degli anni di garanzia postuma	<p>Il punteggio assegnato ai concorrenti sarà definito secondo il seguente criterio:</p> $PB = 10 \times \frac{m}{M}$ <p>dove:</p> <p>PB = punteggio da attribuire all'offerta da valutare</p> <p>M = valore più elevato tra le offerte pervenute in termini di anni di incremento proposti</p> <p>m = sono gli anni di incremento proposti nell'offerta da valutare</p>	10
Totale punteggio tecnico max >		70

Relativamente all'elemento "**Prezzo**", l'assegnazione del punteggio sarà effettuata attribuendo 30 all'offerta economica che presenta il maggior ribasso rispetto al premio lordo complessivo base d'asta di Euro 314.166,66 nel periodo (pari ad Euro 130.000,00 a livello annuale).

Alle offerte sarà attribuito un punteggio determinato dalla seguente formula:

$$X = C * R/R_{max}$$

Dove:

R_{max} è il massimo ribasso.

X è il punteggio da assegnare all'offerta economica in esame

R è il ribasso dell'offerta in esame

C = 30

Il punteggio totale sarà determinato dalla sommatoria del punteggio assegnato all'offerta tecnica e quello assegnato all'offerta economica.

I punteggi totali ottenuti per ogni offerta determinano la graduatoria finale dei concorrenti.

19.2. Operazioni di gara

- 19.2.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso *una sala del Palazzo del Rettorato – Città Universitaria – Piazzale Aldo Moro 5 Roma, nella data e nell'orario fissati nel bando di gara*. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
- 19.2.2. Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. La pubblicazione delle date sul sito web vale come notifica per le Imprese interessate. Durante le sedute pubbliche, le persone diverse dal legale rappresentante delle Imprese identificate nel verbale, che intendessero fare dichiarazioni da allegare allo stesso verbale, devono presentare, al momento di tale richiesta, specifica delega con fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante.
- 19.2.3. La Commissione giudicatrice procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata, secondo le modalità indicate al paragrafo 19.3.
- 19.2.4. La Commissione procederà, poi, ai sensi dell'art. 48 del Codice, ad effettuare, la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo ai concorrenti sorteggiati.
- 19.2.5. La Commissione, in seduta pubblica, procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica.
- 19.2.6. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti.
- 19.2.7. Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.
- 19.2.8. All'esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà, in seduta riservata, all'attribuzione dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
- 19.2.9. La Commissione procederà, successivamente, alla verifica di congruità delle offerte che siano pari o superiori alla soglia di cui all'art. 86, co. 2, del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
- 19.2.10. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio dell'offerta tecnica.

- 19.2.11. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.
- 19.2.12. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redigerà la graduatoria definitiva e aggiudicherà l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

19.3. Verifica della documentazione amministrativa

- 19.3.1. La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", procede:
- a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad applicare, qualora previsto, la sanzione pecuniaria ed assegnare un termine per la regolarizzazione, escludendo i concorrenti dalla gara in caso di inutile decorso del termine assegnato o in caso di presentazione di documentazione o dichiarazioni non rispondenti a quanto richiesto;
 - b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
 - c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, coassicurazione, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, GEIE, coassicurazione, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
 - d) a sorteggiare, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, il 10% dei concorrenti da sottoporre a verifica, per il tramite degli uffici competenti, del possesso dei requisiti speciali di cui al paragrafo 13 e all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti;
 - e) a dare mandato, in caso di esclusioni, agli uffici dell'Amministrazione di procedere all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità, ai sensi dell'art. 48 del Codice e dell'art. 8, comma 1, del Regolamento, ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
- 19.3.2. I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 13, salvo quanto previsto dall'art. 41, comma 3, del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:
- Contratti, documenti fiscali ed altro da cui risulti l'avvenuta stipula, con Enti Pubblici o Enti di Diritto Privato, nel triennio 2011- 2012 – 2013, di almeno due contratti aventi ad oggetto il servizio dell'appalto.

19.4. Verifica di anomalia delle offerte

- 19.4.1. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 86, co. 2 del Codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 87, co. 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della Commissione giudicatrice. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto all'art. 87, co. 2, 3, 4 e 5 del Codice.
- 19.4.2. La verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 88, comma 7, avviene attraverso la seguente procedura:
- a) la stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse [comunque non più di 5 (cinque)], fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
 - b) richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
 - c) all'offerente è assegnato un termine perentorio non inferiore a 15 (*quindici*) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni, le quali, unitamente alle analisi, saranno considerate parti integranti dell'offerta formulata e del contratto che sarà stipulato;
 - d) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
 - e) all'offerente è assegnato un termine perentorio non inferiore a 5 (*cinque*) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
 - f) la stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
 - g) prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
 - h) la Commissione può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito, ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;
 - i) la Commissione esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di

convocazione, risultano, nel complesso, inaffidabili, e procede all'aggiudicazione della migliore offerta non anomala.

20. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

21. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ii., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.